



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/544 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2026

che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure dei verificatori esterni, la loro funzione di controllo della conformità, le politiche e le procedure interne, le metodologie di valutazione e le informazioni utilizzate per le verifiche, nonché le informazioni, la forma e il contenuto delle domande di riconoscimento dei verificatori esterni di paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 29, paragrafo 4, terzo comma, l'articolo 30, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 31, paragrafo 4, terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 9, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia dei loro sistemi, delle loro risorse e delle loro procedure, i verificatori esterni dovrebbero considerare in modo esaustivo le loro disposizioni interne, dalla solidità dei sistemi di informazione alla sufficienza delle risorse umane, tecniche e materiali. È opportuno che i verificatori esterni sviluppino un solido quadro di valutazione nell'ambito delle loro procedure, che dovrebbe racchiudere i criteri minimi da applicare per valutare la qualità delle informazioni e l'affidabilità delle fonti utilizzate nelle attività di valutazione.
- (2) Per lo stesso motivo eventuali carenze dei sistemi, delle risorse e delle procedure individuate durante il monitoraggio e la valutazione della loro adeguatezza ed efficacia dovrebbero essere adeguatamente registrate, corrette e segnalate e i membri dell'organo di gestione del verificatore esterno dovrebbero supervisionare le azioni correttive.
- (3) Per consentire alla funzione di controllo della conformità di disporre dell'autorità per adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente, i verificatori esterni dovrebbero disporre di una o più politiche in materia di funzione di controllo della conformità approvate dal consiglio di amministrazione e la funzione di controllo della conformità dovrebbe essere presente nelle strutture organizzative pertinenti del verificatore esterno, compresi i comitati.
- (4) Per garantire che la funzione di controllo della conformità disponga delle risorse necessarie e consentirle di svolgere efficacemente i suoi compiti di monitoraggio, i verificatori esterni dovrebbero destinare risorse tecniche e umane sufficienti a tale funzione.
- (5) Al fine di stabilire le competenze necessarie per la funzione di controllo della conformità, i verificatori esterni dovrebbero garantire le competenze e l'esperienza collettive e aggiornate delle persone che svolgono la funzione di controllo della conformità, anche verificando se tali persone abbiano il percorso e le qualifiche professionali richiesti e offrendo livelli di formazione interna sufficientemente elevati.
- (6) Per consentire alla funzione di controllo della conformità di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti, i verificatori esterni dovrebbero provvedere affinché la funzione di controllo della conformità possa ottenere informazioni da tutte le fonti di cui ha bisogno per svolgere adeguatamente i suoi compiti, comprese le registrazioni delle funzioni aziendali e di controllo, le relazioni di audit, le segnalazioni di irregolarità e i reclami dei clienti. Data la necessità di garantire che i prestatori di servizi terzi e altre unità operative rispettino le medesime norme del verificatore esterno stesso, la funzione di controllo della conformità dovrebbe avere accesso anche alle informazioni su eventuali funzioni esternalizzate o altre linee di business del verificatore esterno.

⁽¹⁾ GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>.

- (7) Per garantire l'affidabilità delle procedure amministrative e contabili da essi applicate, i verificatori esterni dovrebbero tenere registrazioni adeguate degli eventi contabili pertinenti e rispettare le norme e i principi contabili applicabili.
- (8) Per mantenere meccanismi di controllo interno affidabili, i verificatori esterni dovrebbero attuare un sistema organico di controllo interno, incentrato sulla creazione di un ambiente di controllo solido e proporzionato, sulla gestione efficace dei rischi, sull'attuazione delle necessarie attività di controllo, sulla garanzia di flussi di informazioni e comunicazioni chiare e su attività di monitoraggio costanti.
- (9) Al fine di assicurare l'efficacia delle disposizioni di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni, i verificatori esterni dovrebbero attuare un quadro di controllo per la gestione dei rischi TIC che comprenda valutazioni della sicurezza informatica e delle informazioni e il test di sistemi TIC di backup per garantire la continuità operativa.
- (10) Per garantire che il loro parere si basi su un'analisi approfondita di informazioni che siano di qualità sufficiente e provenienti da fonti affidabili, i verificatori esterni dovrebbero integrare nelle apposite metodologie criteri specifici per valutare tali informazioni.
- (11) Allo scopo di valutare la qualità delle informazioni utilizzate, i verificatori esterni dovrebbero garantire che tali informazioni siano complete, pertinenti, tempestive e basate su ipotesi ragionevoli, anche assicurando che tali informazioni forniscano una rappresentazione esaustiva del progetto finanziato dall'obbligazione, tenendo conto del tipo di attività economiche e del settore cui appartengono. Per questo motivo le informazioni dovrebbero essere direttamente correlate alle caratteristiche dell'obbligazione, offrire un'accurata rappresentazione del progetto finanziato, essere aggiornate e prendere in considerazione i limiti delle previsioni e le incertezze intrinseche.
- (12) Per valutare l'affidabilità delle fonti, i verificatori esterni dovrebbero garantire che tali fonti forniscano informazioni oggettive e circostanziate. Le fonti dovrebbero essere attendibili e le informazioni dovrebbero essere corredate di una documentazione che illustri le fasi della raccolta e del trattamento, l'impostazione della revisione dei dati storici, se del caso, e gli eventuali limiti che incidono sulla fonte. I verificatori esterni dovrebbero dare il dovuto rilievo alle informazioni derivanti da requisiti regolamentari o a quelle soggette ad attestazione o certificazione indipendente, come pure alle norme pertinenti riconosciute a livello internazionale, se disponibili.
- (13) Per promuovere la comparabilità delle informazioni raccolte, i verificatori esterni dovrebbero applicare in modo misurabile, a ogni verifica esterna e a ogni fonte di informazione, i criteri per la valutazione della qualità sufficiente delle informazioni e dell'affidabilità delle fonti di informazione.
- (14) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe essere in grado di valutare se i richiedenti il riconoscimento in qualità di verificatori esterni di paesi terzi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, unitamente a quelle di cui al regolamento delegato (UE) 2025/2180 della Commissione ⁽²⁾. Per questo motivo i richiedenti dovrebbero fornire informazioni aggiornate che includano tutti i dettagli del caso in un formato chiaro e inequivocabile.
- (15) Per salvaguardare la sicurezza e migliorare la gestione e la fruibilità dei dati, l'ESMA ha adottato un mezzo digitale di registrazione che specifica le informazioni, la forma e il contenuto della domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno di un paese terzo per le obbligazioni verdi europee. Le informazioni presentate all'ESMA nella domanda dovrebbero quindi essere leggibili meccanicamente ed essere fornite su un supporto durevole.
- (16) Per agevolare l'ESMA nell'identificare i documenti che un richiedente ha presentato nell'ambito della domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno di un paese terzo, i richiedenti dovrebbero fornire un numero di riferimento unico corrispondente a ciascun documento.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/2180 della Commissione, del 12 settembre 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per la registrazione dei verificatori esterni, i criteri per valutare la gestione sana e prudente dei verificatori esterni, l'adeguatezza delle conoscenze, dell'esperienza e della formazione dei dipendenti dei verificatori esterni e le condizioni alle quali i verificatori esterni possono externalizzare le loro attività di valutazione (GU L, 2025/2180, 30.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2180/oj).

- (17) Ai fini della garanzia di affidabilità e della responsabilizzazione, i richiedenti che presentano una domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno di un paese terzo dovrebbero corredare la domanda di una lettera firmata da un membro della loro alta dirigenza, attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete per quanto a conoscenza di tale membro.
- (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Sotto questo profilo, qualsiasi trattamento di dati personali da parte dell'ESMA in applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato da soggetti che presentano domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno nell'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ e delle prescrizioni nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali.
- (19) Occorre consentire all'ESMA di valutare se un richiedente che presenta domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno di un paese terzo soddisfa le condizioni per tale riconoscimento, garantendo al tempo stesso garanzie adeguate. Per tale motivo i dati personali relativi ai richiedenti il riconoscimento in qualità di verificatori esterni di paesi terzi dovrebbero essere conservati dai verificatori esterni stessi e dall'ESMA per un periodo non superiore a cinque anni dalla cessazione delle funzioni di tali richiedenti. Per i medesimi motivi, se l'ESMA si è rifiutata di riconoscere un verificatore esterno di un paese terzo o se il richiedente ha ritirato la propria domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno di un paese terzo, i dati personali relativi a tale richiedente dovrebbero essere conservati dall'ESMA per non più di cinque anni dal rifiuto del riconoscimento del richiedente o dal ritiro della domanda.
- (20) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 19 novembre 2025.
- (21) Le norme tecniche di regolamentazione da adottare sulla base dei poteri di cui all'articolo 26, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 29, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 30, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 31, paragrafo 4, terzo comma, e all'articolo 42, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) 2023/2631 sono strettamente connesse tra loro, dal momento che si applicano tutte ai verificatori esterni. Per garantire la coerenza tra le suddette disposizioni e aiutare i potenziali verificatori esterni ad avere una visione globale dei loro obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/2631, tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere raggruppate in un unico regolamento delegato.
- (22) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'ESMA alla Commissione europea a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾.
- (23) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Criteri per valutare se i verificatori esterni impiegano sistemi, risorse e procedure idonei, adeguati ed efficaci per conformarsi ai loro obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631

I criteri per valutare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure impiegati dai verificatori esterni per conformarsi ai loro obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2023/2631, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento, sono i seguenti:

- a) i sistemi in atto salvaguardano la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni e garantiscono continuità e regolarità nell'esecuzione delle verifiche esterne;
- b) le risorse umane, tecniche e materiali impiegate sono sufficienti per individuare, gestire, monitorare e segnalare i rischi:
 - i) ai quali il verificatore esterno è o potrebbe essere esposto;
 - ii) che il verificatore esterno pone o potrebbe porre ad altri;
- c) le procedure in atto per l'applicazione oggettiva e coerente delle metodologie di valutazione comprendono gli elementi seguenti:
 - i) processi atti alla raccolta di informazioni quantitative e qualitative per le attività di valutazione, anche presso l'emittente o il cedente, fonti pubbliche o terzi;
 - ii) misure volte ad affrontare potenziali carenze nella raccolta e nella valutazione delle informazioni;
 - iii) processi che disciplinano la verifica e la segnalazione di errori nelle metodologie di valutazione o nella loro applicazione;
 - iv) tecniche, metodi e protocolli per progettare, sottoporre a test periodici e verificare le attività di valutazione, le ipotesi principali e i dati di misurazione.

Articolo 2

Criteri per valutare se i verificatori esterni monitorano e valutano l'adeguatezza e l'efficacia dei loro sistemi, delle loro risorse e delle loro procedure

I criteri per valutare se i verificatori esterni monitorano e valutano l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631, sono i seguenti:

- a) il monitoraggio e la valutazione sono effettuati da una funzione indipendente dalle linee di business;
- b) le misure volte a colmare le carenze individuate nelle valutazioni del monitoraggio comprendono:
 - i) la registrazione su supporto elettronico di violazioni, errori, reclami, incidenti e quasi incidenti;
 - ii) la determinazione delle azioni correttive per violazioni, errori, reclami, incidenti e quasi incidenti;
 - iii) la designazione di un'entità o di una persona responsabile di affrontare ciascuna carenza;
 - iv) la comunicazione all'alta dirigenza, all'organismo di sorveglianza o all'organo di gestione dei progressi compiuti nell'affrontare le carenze individuate;
 - v) misure per assicurare che l'organo di gestione supervisioni l'attuazione tempestiva delle azioni correttive.

*Articolo 3***Criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità disponga dell'autorità per adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente**

I criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità di un verificatore esterno disponga dell'autorità per adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2631, sono i seguenti:

- a) l'organo di gestione del verificatore esterno ha adottato politiche che consentono alla funzione di controllo della conformità di:
 - i) valutare il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche e procedure interne;
 - ii) svolgere le attività relative alla conformità in modo obiettivo ed efficace senza indebite influenze;
- b) almeno un membro della funzione di controllo della conformità:
 - i) ha un livello di anzianità che gli consente di avere contatti diretti con i responsabili e contestare le decisioni aziendali;
 - ii) partecipa alle strutture del verificatore esterno incaricate di supervisionare la gestione dei rischi e la conformità regolamentare per garantire che le considerazioni in materia di conformità siano integrate nella strategia e nelle procedure decisionali del verificatore esterno.

*Articolo 4***Criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità disponga delle risorse e delle competenze necessarie**

I criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità di un verificatore esterno disponga delle risorse e delle competenze necessarie, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631, sono i seguenti:

- a) il numero di persone che svolgono la funzione di controllo della conformità è adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività del verificatore esterno;
- b) le persone che svolgono la funzione di controllo della conformità possiedono collettivamente le competenze e l'esperienza necessarie in materia di gestione dei rischi, audit, questioni legali o conformità;
- c) la funzione di controllo della conformità dispone di sistemi che le consentono di:
 - i) monitorare e indagare sulla conformità del verificatore esterno;
 - ii) registrare e segnalare le risultanze del controllo della conformità e adottare azioni correttive.

*Articolo 5***Criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità disponga dell'accesso a tutte le informazioni pertinenti**

I criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità di un verificatore esterno disponga dell'accesso a tutte le informazioni pertinenti, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2631, sono i seguenti:

- a) la funzione di controllo della conformità dispone di diritti di accesso fisico e digitale a tutte le informazioni necessarie per svolgere sempre efficacemente i propri compiti, anche mediante:
 - i) sistemi di informazione, banche dati, libri e registrazioni delle funzioni aziendali e di controllo, in particolare le funzioni del settore legale, finanziario, delle risorse umane e informatico;
 - ii) verbali delle riunioni degli organi di governance;
 - iii) relazioni di audit interno ed esterno e altre relazioni all'alta dirigenza, all'organo di gestione o all'organismo di sorveglianza;
 - iv) segnalazioni di informatori;

- v) reclami dei clienti;
 - vi) informazioni sulle funzioni esternalizzate a un prestatore di servizi terzo;
 - vii) informazioni su tutte le unità operative di un verificatore esterno che prestano servizi diversi dalle attività di valutazione;
- b) la funzione di controllo della conformità ha accesso fisico ai locali e alle strutture aziendali del revisore esterno.

Articolo 6

Criteria per valutare se le procedure amministrative e contabili siano affidabili

I criteri per valutare se le procedure amministrative e contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631 siano affidabili sono i seguenti:

- a) le registrazioni conservate dal verificatore esterno conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2023/2631 permettono di ricostruire con chiarezza tutti gli eventi rilevanti;
- b) il sistema contabile consente di rispecchiare in modo equo e preciso la situazione finanziaria del verificatore esterno ed è conforme alle norme e ai principi contabili applicabili.

Articolo 7

Criteria per valutare se i meccanismi di controllo interno siano affidabili

I criteri per valutare se i meccanismi di controllo interno di un verificatore esterno, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631, siano affidabili sono i seguenti:

- a) il meccanismo di controllo:
 - i) tutela efficacemente l'indipendenza delle funzioni di controllo interno dalle linee di business;
 - ii) è adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività delle verifiche esterne;
- b) esiste un quadro di gestione dei rischi che stabilisce i meccanismi di cui dispone il verificatore esterno per individuare, valutare, monitorare, attenuare e segnalare efficacemente tutti i rischi che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla capacità di un verificatore esterno di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/2631;
- c) esistono misure di controllo preventive e investigative atte ad affrontare specifici rischi operativi;
- d) esistono procedure interne ed esterne di informazione e comunicazione che garantiscono il flusso di informazioni pertinenti, tempestive e affidabili;
- e) esistono procedure di monitoraggio che consentono di valutare costantemente l'adeguatezza e l'efficacia dei meccanismi di controllo interno.

Articolo 8

Criteria per valutare se le disposizioni di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni siano efficaci

I criteri per valutare se le disposizioni di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni di un verificatore esterno, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631, siano efficaci sono i seguenti:

- a) si attua una struttura di controllo e di salvaguardia che:
 - i) sia adeguata alla natura, alla portata e alla complessità del verificatore esterno;
 - ii) garantisca una gestione efficace e prudente dei rischi TIC;

- b) esiste una gestione efficace e prudente dei rischi TIC che include:
 - i) valutazioni della sicurezza dei sistemi TIC e di informazione almeno una volta ogni 24 mesi;
 - ii) manutenzione e test delle capacità di TIC ridondanti per garantire la continuità dell'attività;
 - iii) se del caso, valutazioni dei rischi relativi all'integrazione delle TIC di fornitori terzi.

Articolo 9

Criteri per valutare se le informazioni utilizzate dai verificatori esterni per le loro revisioni siano di qualità sufficiente

I criteri per valutare se le informazioni utilizzate dai verificatori esterni per le loro revisioni, di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, siano di qualità sufficiente sono i seguenti:

- a) le informazioni sono complete e forniscono una rappresentazione esaustiva del progetto finanziato dall'obbligazione, compresi dettagli sufficienti in relazione al tipo e al settore delle attività economiche interessate;
- b) le informazioni hanno una relazione diretta e inequivocabile con le caratteristiche dell'obbligazione e forniscono una rappresentazione accurata del progetto finanziato;
- c) le informazioni sono in linea con i dati più aggiornati a disposizione dei verificatori esterni nel momento in cui questi effettuano la loro verifica e contengono dati storici, se disponibili e necessari alle metodologie;
- d) tutte le informazioni correlate, compresi i calcoli, i coefficienti e le stime, si basano su asserzioni ragionevoli.

Articolo 10

Criteri per valutare se le informazioni utilizzate dai verificatori esterni per le loro verifiche provengano da fonti affidabili

I criteri per valutare se le informazioni utilizzate dai verificatori esterni per le loro verifiche, di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, provengano da fonti affidabili sono i seguenti:

- a) la fonte delle informazioni, ove richiesta, fornisce informazioni oggettivamente suffragate da elementi di prova;
- b) la fonte delle informazioni è in grado di dimostrarne la credibilità;
- c) la fonte delle informazioni è corredata dei documenti seguenti:
 - i) la documentazione di supporto relativa alle fasi di raccolta e trattamento delle informazioni;
 - ii) una serie completa di documenti per la revisione dei dati storici, se del caso;
 - iii) un documento che descriva eventuali limiti che possono incidere sull'uso della fonte di informazioni, comprese potenziali lacune nei dati e problemi di tracciabilità;
- d) la fonte delle informazioni privilegia le informazioni soggette all'obbligo di informativa per legge, gli audit, le valutazioni della conformità, l'attestazione indipendente o le certificazioni riconosciute o, se non disponibili, le informazioni soggette alle norme applicabili riconosciute a livello internazionale, compresi principi e migliori pratiche elaborati da organismi internazionali reputati che orientano le modalità di preparazione, presentazione o valutazione delle informazioni relative alla sostenibilità, anche se non prescritte dalla legge o sottoposte alla revisione legale dei conti.

*Articolo 11***Formato da rispettare per la domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno di un paese terzo**

1. I richiedenti di paesi terzi che chiedono il riconoscimento in qualità di verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee presentano le informazioni di cui agli allegati del presente regolamento nel formato in essi stabilito.
2. I richiedenti di paesi terzi presentano la domanda all'ESMA in un formato leggibile meccanicamente che consenta:
 - a) l'accesso alle informazioni per un periodo di tempo adeguato alle finalità della domanda;
 - b) la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
3. I richiedenti assegnano un numero di riferimento unico a ciascun documento che presentano all'ESMA. I richiedenti garantiscono che le informazioni che presentano specifichino chiaramente a quale dei requisiti stabiliti dall'articolo 23, paragrafo 2, e dall'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631 fanno riferimento e in quale documento sono fornite le informazioni in questione. I richiedenti presentano la tabella di cui all'allegato I del presente regolamento nell'ambito della loro domanda e indicano chiaramente il documento in cui hanno fornito le informazioni richieste.
4. Se ritengono che un obbligo di cui al regolamento (UE) 2023/2631 non si applichi alla loro domanda di riconoscimento, i richiedenti:
 - a) presentano una dichiarazione in tal senso nella tabella dell'allegato I del presente regolamento;
 - b) spiegano il motivo per cui ritengono che tale obbligo non si applichi.
5. La domanda di riconoscimento in qualità di verificatore esterno di un paese terzo è corredata di una lettera firmata da un membro dell'alta dirigenza del richiedente attestante che le informazioni fornite sono esatte e complete, per quanto a conoscenza di tale membro, alla data della presentazione.
6. I verificatori esterni o l'ESMA conservano i dati personali relativi ai richiedenti il riconoscimento in qualità di verificatore esterno per tutto il tempo necessario alla valutazione della domanda iniziale e non oltre cinque anni dopo che tale richiedente ha cessato di svolgere le sue funzioni.
7. Se l'ESMA si è rifiutata di riconoscere un verificatore esterno richiedente o se il richiedente ritira la propria domanda, l'ESMA conserva i dati personali relativi a tale richiedente per un periodo non superiore a cinque anni dal rifiuto del riconoscimento del richiedente o dal ritiro della domanda.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI

| Allegato del presente regolamento cui si riferiscono le informazioni (da II a VIII) | Numero di riferimento unico del documento | Titolo del documento | Obbligo specifico del regolamento (UE) 2023/2631 al quale fanno riferimento le informazioni | Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione |
|---|---|----------------------|---|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ALLEGATO II

INFORMAZIONI GENERALI DEL RICHIEDENTE

| | | |
|---|--|--|
| Nome completo del richiedente del paese terzo | | |
| Indirizzo della sede legale | <i>[Paese, città, via e numero civico, codice postale]</i> | |
| Sito web | | |
| Identificativo della persona giuridica (LEI) <i>[se disponibile]</i> | | |
| Persona/e di contatto | Nome | |
| | Titolo | |
| | Indirizzo | <i>[Paese, città, via e numero civico, codice postale]</i> |
| | Indirizzo di posta elettronica | |
| | Numero di telefono | |
| Forma giuridica del richiedente del paese terzo | | |
| Autorità competente responsabile della vigilanza del verificatore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento nel paese terzo <i>[se applicabile]</i> | | |

ALLEGATO III

ASSETTO PROPRIETARIO DEL RICHIEDENTE

| Proprietario | Percentuale di capitale | Natura della partecipazione | Percentuale dei diritti di voto |
|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <i>[Specificare se si tratta di una persona fisica o giuridica]</i> | | <i>[Diretta o indiretta]</i> | |
| | | | |
| | | | |

ALLEGATO IV

MEMBRI DELL'ALTA DIRIGENZA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL RICHIEDENTE

| Nome | Membro del consiglio di amministrazione | Membro dell'alta dirigenza | Data di nascita | Luogo di nascita | Ruolo | Documenti presentati | | |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------|------------------|-------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | CV | Prova dell'assenza di precedenti penali per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati, frode o appropriazione indebita, in particolare mediante l'estratto del casellario giudiziale o, se questo non è disponibile nella giurisdizione del paese terzo interessato, un'autocertificazione del possesso dei requisiti di buona reputazione corredata di una dichiarazione che autorizza l'ESMA a chiedere tale informazione alle autorità pertinenti per verificare se la persona abbia subito condanne penali per reati connessi a riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, prestazione di servizi finanziari o di gestione di dati ovvero per frode o appropriazione indebita | Dichiarazione di professionalità e onorabilità e in merito ai conflitti di interessi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/2180 |
| [Nome] [Cognome] | [Sì/No] | [Sì/No] | [GG/MM/AAAA] | [Città, Stato] | | [Numero di riferimento unico] | [Numero di riferimento unico] | [Numero di riferimento unico] |
| | | | | | | | | |

RISORSE ANALITICHE DEL RICHIEDENTE

1. Informazioni riguardanti analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolte nelle attività di valutazione

| Nome | Ruolo | [Selezionare la colonna adeguata] | | Anni nel ruolo | Anni nel settore | CV |
|------|-------|-----------------------------------|------------|----------------|---|---|
| | | Temporaneo | Permanente | | | |
| | | | | | [ad esempio numero di anni di lavoro in attività di valutazione simili ai compiti richiesti a un verificatore esterno a norma del regolamento (UE) 2023/2631] | [numero di riferimento unico del documento] |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tutte le informazioni relative al numero di dipendenti sono fornite sulla base dell'equivalente a tempo pieno (ETP), calcolato come le ore totali lavorate divise per il numero massimo di ore oggetto di retribuzione in un anno di lavoro, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.

2. Informazioni relative alle attività di valutazione

| | |
|---|--------------------|
| Durata stimata di una verifica esterna | [numero di giorni] |
| Numero previsto di valutazioni nei 24 mesi successivi | [numero] |

3. Informazioni relative alla valutazione del richiedente

| | |
|---|--|
| Motivi per cui il richiedente ritiene adeguati il numero di analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolte nelle attività di valutazione e il loro ruolo | |
| Motivi per cui il richiedente ritiene che il numero e la durata delle verifiche esterne siano adeguati | |

ALLEGATO VI

POLITICHE E PROCEDURE DEL RICHIEDENTE

| Punto | Argomento | Numero di riferimento |
|-------|---|-----------------------|
| 1 | Piano di formazione e sviluppo per analisti, dipendenti e altre persone direttamente coinvolte nelle attività di valutazione | |
| 2 | Politiche e procedure messe in atto al fine di garantire: a) la continuità e la regolarità dello svolgimento delle attività di valutazione; b) la tutela della riservatezza e della sicurezza delle registrazioni e dei documenti relativi ai servizi forniti; c) procedure amministrative e contabili affidabili; d) e l'adeguatezza dei sistemi di trattamento delle informazioni attuati per rispettare gli obblighi di un verificatore esterno. | |
| 3 | Politiche e procedure che delineano il quadro di controllo interno <i>[Nel caso di un elevato numero di documenti, questi dovrebbero essere raggruppati in base ai settori pertinenti del quadro di controllo interno]</i> | |
| 4 | Politiche e procedure volte a garantire che il quadro di controllo interno sia conforme ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/2180 | |
| 5 | Politica in materia di informatori che garantisce la salvaguardia dell'anonimato degli informatori e il divieto di rappresaglie | |
| 6 | Politica in materia di retribuzione che garantisce l'indipendenza dei dipendenti soggetti ad accordi retributivi variabili | |
| 7 | Procedure e metodologie attuate per la pubblicazione delle verifiche | |
| 8 | Mandato degli organi di governance, compresi il consiglio di amministrazione e, se istituiti, i suoi comitati | |
| 9 | Verbale dell'ultima riunione del consiglio di amministrazione | |
| 10 | Organigramma, compresa l'identificazione delle linee di segnalazione gerarchiche e delle funzioni professionali | |
| 11 | Politica in materia di conflitti di interessi | |
| 12 | Inventario dei conflitti di interessi effettivi o potenziali e misure di attenuazione proposte | |

| Punto | Argomento | Numero di riferimento |
|-------|--|-----------------------|
| 13 | Informazioni sul modo in cui situazioni di potenziali conflitti di interessi, comprese le operazioni con parti correlate, le operazioni su conti personali dei dipendenti, le attività professionali esterne e l'accettazione di regali e ospitalità sono oggetto di revisione e approvazione in modo coerente | |
| 14 | Documenti e informazioni relativi a eventuali accordi di esternalizzazione esistenti o previsti per le attività del verificatore esterno di cui al regolamento (UE) 2023/2631, comprese le informazioni sui soggetti che assumono funzioni di esternalizzazione, e la valutazione del modo in cui il verificatore esterno garantisce la conformità all'articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento | |

ALLEGATO VII
ALTRE ATTIVITÀ DEL RICHIEDENTE

| Attività | Descrizione | Offerta tramite società controllate |
|--|-------------|--|
| <i>[Codice NACE dell'attività, se disponibile]</i> | | <i>[Sì/No: in caso affermativo, indicare il nome del soggetto]</i> |
| | | |
| | | |

ALLEGATO VIII

RAPPRESENTANTE LEGALE STABILITO NELL'UNIONE

| | |
|--|--|
| Nome completo | |
| Indirizzo della sede legale all'interno dell'Unione | [Stato membro dell'UE, città, via e numero civico, codice postale] |
| Indirizzo di posta elettronica | |
| Status giuridico | |
| Atto costitutivo, statuto o altri documenti costitutivi | |
| Sito web | |
| Identificativo della persona giuridica (LEI) [se disponibile] | |